



UNIONE DEI COMUNI  
TERRE DI ACAYA E DI ROCA



CITTÀ DI MELENDUGNO

CITTÀ DI VERNOLE



Attesta che la presente copia è conforme all'originale  
27.02.2009

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
Dr. Antonio Antonica

## Deliberazione della Giunta dell'Unione

**n. 2 data: 20.02.2009**

**OGGETTO:** Richiesta ai Comuni di Vernole e Melendugno della delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04.

L'anno duemilanove il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 12,30 nella sala delle adunanze presso la sede municipale del Comune di Melendugno sito in Via San Nicola 6, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. L. Roberto Feline, nella sua qualità di Presidente dell'Unione.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presenti	Assenti
1) FELLINE Luigi Roberto	X	
2) GIAUSA Marino	X	
3) MELE Walter	X	
4) MANGIONE Mario	X	
5) PASTORE Mirko Luigi		X
4) GRAVILI Maurizio	X	

Presenti n 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr. Antonio Antonica.

Il Presidente dell'Unione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta dell'Unione constatato che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri

Regolarità tecnica:	Regolarità contabile:
Parere Favorevole	Parere
Addi: <u>20.02.2009</u>	Addi :
Il Responsabile del Servizio Amm.ne Generale Dr. Salvatore Gabrieli f.to all'originale	Il Responsabile di Ragioneria Rag. Antonio Nahi

Ha adottato la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

### PREMESSO CHE:

- le modifiche apportate al d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 — *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (da ora in avanti Codice) - dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione al paesaggio"* - e dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, attribuiscono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alle Regioni che possono sub delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, ovvero Comuni);
- la Regione Puglia con l'approvazione della legge urbanistica regionale 27 luglio 2001, n. 20 all'art. 23 - recante *"Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica"* — aveva già stabilito espressamente che *"l'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: l'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L' autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni"*;
- per quanto qui interessa, l'art. 146 comma 6 del Codice, a seguito della modifica intervenuta, stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1 dello stesso Codice è stato ulteriormente modificato dapprima dall'art. 4-quinquies della legge n. 129/2008 e successivamente dal decreto legge n. 207/2008 (cd. "milleproroghe" recante *"Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"*) in base al quale il termine del 31.12.2008 è stato prorogato al 30.06.2009;

**PREMESSO altresì** che lo Statuto dell'Unione dei Comuni all'art. 9 "Modalità di trasferimento delle competenze" al comma 5 così recita: *"Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, non comprese nel precedente articolo 8, è deliberato, su proposta della Giunta dell'Unione, su iniziativa congiunta di tutti i Comuni partecipanti con atto dei rispettivi Consigli Comunali..."*;

### PRESO ATTO:

- che tra le funzioni di cui all'art.8 dello Statuto non sono comprese, almeno in maniera esplicita, quelle relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui sopra;
- che in attuazione della normativa statale, sulla base delle considerazioni sopra espresse e al fine di consentire agli Enti locali di continuare nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, è necessario assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico e lo Sportello unico per l'edilizia, che gestisce l'attività accertativa di conformità alle normative e alla pianificazione e presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

### CONSIDERATO che:

- sia il Comune di Vernole che quello di Melendugno, stante le dimensioni territoriali, l'organizzazione tecnico-amministrativa, la dotazione organica di personale, ed i vincoli di natura programmatica e finanziaria, hanno difficoltà a disporre all'interno dei propri uffici di apposite strutture tecniche che si occupino di autonomi procedimenti tesi all'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e che siano totalmente distinti dai soggetti competenti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
- i due territori comunali sono caratterizzati dalle medesime affinità e criticità;

- l'art. 146, comma 6 del Codice stabilisce espressamente che la delega dell'esercizio della funzione de qua, per i rispettivi territori, può interessare anche forme associative e di cooperazione tra enti locali, quali l'Unione di Comuni ex art. 32 del TUEL;
- lo Statuto dell'Unione prevede tra le funzioni da delegare alla stessa la materia "urbanistica" che è sicuramente riconducibile alle procedure di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- è intenzione dei due comuni incrementare le attività di collaborazione ed integrazione attraverso l'Unione dei Comuni all'uopo costituita;
- che una eventuale gestione dei procedimenti di cui all'art. 146 del D.lg.s n. 42/04 da parte dell'Unione per le pratiche di rilascio di permessi a costruire da parte dei due comuni, permette una maggiore autonomia gestionale delle due fasi, andando incontro alla logica e ratio della novella legislativa, poiché si verrebbe ad avere atti decisori di uno stesso procedimento imputati a due entità distinte ed autonome tra loro;
- che una tale ipotesi di delega di funzioni non comporterebbe maggiori oneri né a carico dei due Comuni che dell'Unione, in quanto detta attività verrebbe svolta dagli uffici dell'Unione senza ulteriori costi a suo carico, poiché rientrerebbe nella ordinaria attività degli stessi;

**Ritenuto :**

- che attraverso una collaborazione tra i due Comuni qui interessati e l'Unione sia possibile dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 146, comma I e 159, comma 6 del Codice, dato l'adeguato livello di competenza tecnico-scientifica degli uffici dei diversi Enti, a garanzia di una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;
- pertanto opportuno, conveniente ed utile assegnare all'Unione dei Comuni le competenze e funzioni in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche come meglio specificato in premessa;
- opportuno attivare il procedimento in oggetto, anche perché la materia è indubbiamente qualificante sotto l'aspetto dell'immagine di questo Ente ;

**VISTO** il parere ex art. 49 D.Lgs. 267/00 di regolarità tecnica;

**Con** votazione favorevole unanime

**DELIBERA**

- di richiedere ai due comuni di Vernole e Melendugno l'attribuzione della delega per l'esercizio del potere al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/04 riguardanti i propri e rispettivi procedimenti edilizi , nei termini e modi meglio evidenziati in premessa;
- di trasmettere la presente ai due Comuni di Vernole e Melendugno, affinché i rispettivi Consigli Comunali deliberino in merito a detta richiesta ;
- di demandare agli uffici dell'Unione, in collaborazione con quelli dei due comuni, l'adozione di eventuali atti e provvedimenti gestionali necessari per l'effettiva attuazione di detta delega;
- di rendere la presente, con voto separato e parimenti unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 co. 4° del TUEL.

UNIONE DEI C